



Ministero dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca scientifica e tecnologica Direzione Generale per l'Università

Prot. 149/Segr/DGU/2006

Roma, 0 1 61 U. 2006

Ai Rettori delle Università

e,p.c.

Al Presidente CRUI Al Presidente CUN Al Presidente CNSU

Loro Sedi

Oggetto: Art. 5, comma 7, del DM 22.10.2004, n. 270 – Art. 22, comma 13 della legge 28.12.2001, n. 448. – Indicazioni operative.

Questo Ministero, in occasione di specifiche iniziative promosse dagli Atenei, in relazione all'attuazione delle disposizioni concernenti il riconoscimento in termini di crediti formativi universitari di conoscenze e competenze, ha avuto modo, anche su sollecitazione degli studenti, di far conoscere il proprio orientamento circa i limiti e le modalità di interpretazione del relativo quadro normativo.

In merito si ricorda che con nota n.1019 del 13.3.2006, inviata alle SS.LL. e ai Direttori Amministrativi, sono state date precise indicazioni per l'attuazione di Convenzioni tra gli Atenei con vari enti o istituzioni per il conseguimento di titoli universitari. Inoltre, con riferimento ad alcune specifiche convenzioni, a seguito di segnalazioni e lamentele, si e' provveduto piu' volte a richiedere singolarmente ai Rettori delle Universita' interessate chiarimenti sui criteri applicati per determinare l'ammontare dei crediti formativi universitari da riconoscere, in attuazione delle Convenzioni stesse.





Ministero dell'Università e della Ricerca

Vengono segnalati tuttavia comportamenti non coerenti con la vigente disciplina che ingenerano reazioni negative sull'opinione pubblica in ordine all'effettivo valore dei titoli accademici rilasciati dalle Università. Ciò riguarda soprattutto il previo, ampio e generalizzato riconoscimento di periodi di formazione pregressi e di apprendimento (non formale e informale) di conoscenze e abilità professionali.

Tale situazione ha costituito la base per la disciplina degli specifici vincoli quantitativi al riferito riconoscimento, in termini di CFU, così come introdotta nei recenti decreti sulle classi dei corsi di studio di I e II livello, ridefinite ai sensi dell'art. 10 del DM n. 270 del 2004.

Nel precisare che i predetti decreti, sono in corso di riesame da parte di questo Ministero, si ritiene, tuttavia di dover sottolineare la obbligatorietà della riferita disciplina, la quale, in funzione dei poteri di indirizzo e di coordinamento, attribuiti a questo stesso Ministero, ai sensi dell'art. 1, della legge n. 168/89, viene con la presente autonomamente confermata.

Tanto premesso si invitano le SS.LL., in coerenza con le indicazioni formulate dal CUN e al fine di armonizzare le predette iniziative di riconoscimento di conoscenze ed esperienze professionali, a contenere le correlate valutazioni entro il limite quantitativo di 60 crediti formativi per corso di studio di primo livello.

Al contempo, al fine di promuovere l'uniformità dei comportamenti nella materia di cui trattasi, si informa che è intendimento di questo Ministero procedere all'adozione di specifici criteri e modalità generali per il riconoscimento delle riferite esperienze, acquisite in ambiente anche lavorativo, previa acquisizione del parere del CUN e del CNSU e al termine di una preliminare consultazione che sarà avviata sollecitamente con la CRUI ed il Coordinamento dei Presidi delle Facoltà universitarie

In relazione a quanto sopra si invitano cortesemente le SS.LL ad apportare alla Convenzioni in essere le richiamate modifiche quantitative in termini di CFU massimi riconoscibili, dandone comunicazione allo scrivente.

IL MINISTRO

Frum

y) ig